

LEGGE REGIONALE n. 1 del 18 gennaio 2003

**"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2003"**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Regionale e del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è autorizzato l'esercizio provvisorio complessivamente per il periodo dall'1 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

**Articolo 2**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 gennaio 2003

Bassolino